T.A.R. Bari, (Puglia), Sez. II,13/06/2025, n. 817

MOTIVI DELLA DECISIONE

- **1.** L., società cooperativa che eroga prestazioni sanitarie riabilitative e socio sanitarie per soggetti portatori di disagio psichico e sociale, ha agito â?? ex art. 116 c.p.a. â?? per ottenere lâ??accesso agli atti richiesti allâ??A. resistente con istanza del 24 ottobre 2024, rispetto alla quale, a seguito del mancato riscontro, si Ã" formato il silenzio-diniego ai sensi dellâ??art. 25, comma 4, della L. n. 241 del 1990.
- **1.1.** La società ricorrente ha esposto di aver ottenuto â?? dinanzi al Tribunale ordinario di Lecce â?? un decreto ingiuntivo con il quale Ã" stato intimato allâ??A.D.F. il pagamento di â?¬ 29.683,50, oltre accessori; ha poi aggiunto di aver formulato la richiamata istanza di accesso agli atti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. della L. n. 241 del 1990, â??ai fini della tutela degli interessi legittimi e dei propri diritti in relazione al mancato pagamento della retta di ricovero del sig. -OMISSIS- per il periodo compreso tra il mese di aprile 2021 ed il mese di dicembre 2021, anche in considerazione del fatto che lâ??ospite risultava ancora ricoverato anche per lâ??anno 2024 ed in particolare sino al mese di ottobre 2024â?•.
- **1.2.** Tanto premesso, la ricorrente â?? a fronte del silenzio serbato dallâ??Amministrazione resistente â?? ha chiesto al T.A.R.:
- â?? lâ??accertamento e la declaratoria di illegittimità del diniego (tacito) formatosi in ordine alla predetta richiesta ostensiva;
- â?? lâ??accertamento del diritto di accesso a tutti gli atti e documenti amministrativi di cui allâ??istanza del 24 ottobre 2024, con conseguente ordine di esibizione di quanto richiesto;
- â?? la condanna dellâ??A.D.F. al pagamento delle spese e competenze di causa, da liquidare in favore del procuratore distrattario.
- **2.** Si Ã" costituita in giudizio lâ??Azienda S.L.D.F. eccependo lâ??inammissibilità del ricorso per carenza dâ??interesse e assenza di motivazione, nonché per violazione del divieto di frazionamento delle istanze di accesso. Ha poi concluso anche per lâ??infondatezza del gravame attesa anche la â??complessa e pressocché impossibile attività istruttoria da parte

dellâ??A.D.F.â?• in relazione alla richiesta ostensiva.

- 3. Alla camera di consiglio del 13 maggio 2025, la causa Ã" stata trattenuta in decisione.
- **4.** Preliminarmente, vanno respinte le eccezioni di inammissibilità sollevate dallâ??Amministrazione resistente secondo la quale lâ??ostensione documentale sarebbe preclusa per difetto di interesse ovvero perché lâ??istanza proposta dalla ricorrente sarebbe in ogni caso priva di motivazione.
- **4.1.** Contrariamente alla tesi della??Amministrazione, sussiste, nella fattispecie concreta, sia la??interesse della??accedente, il quale vanta senza??altro il diritto di acquisire conoscenza di documenti preordinati alla??esercizio eventuale della difesa in giudizio, sia la motivazione a base della??istanza ostensiva, dal momento che le ragioni che hanno indotto la parte a formulare la richiesta medesima sono sufficientemente illustrate.

Va, peraltro, rilevato che lâ??accesso cd. â??difensivoâ?• Ã" disciplinato dallâ??art. 24, comma 7, della L. n. 241 del 1990, a mente del quale â??Deve comunque essere garantito ai richiedenti lâ??accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridiciâ?•. Lâ??accesso difensivo assume, pertanto, netta preponderanza rispetto ad eventuali interessi antagonisti, trattandosi di situazione giuridica intimamente connessa allâ??esercizio del diritto di difesa costituzionalmente protetto ai sensi dellâ??articolo 24 della Costituzione.

4.2. Nel caso di specie, la ricorrente ha formulato la richiesta premettendo di aver tenuto in cura presso i propri centri di ricovero il sig. -OMISSIS- e che, sino al mese di marzo del 2021, lâ??A.D.F. ha sempre provveduto alla liquidazione e al pagamento delle fatture relative al predetto ricovero, salvo poi interrompere i pagamenti, senza alcuna comunicazione. Lâ??istanza proposta (seppur scarna) Ã" dunque motivata, più in dettaglio, dalla necessità di difendere i propri interessi patrimoniali (connessi allâ??attività socio-sanitaria espletata) per la cui tutela, peraltro, L. ha anche azionato, come già ricordato, una domanda giudiziale innanzi al Tribunale di Lecce che â?? per quanto consti dagli atti e dalle deduzioni di causa â?? Ã" tuttâ??ora pendente.

- **4.3.** Né può mancarsi di ricordare che la pubblica amministrazione detentrice del documento (in sede procedimentale) e il giudice amministrativo (in sede contenziosa) â??non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sullâ??ammissibilitÃ, sullâ??influenza o sulla decisività del documento richiesto nellâ??eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo allâ??autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativoâ?• (Cons. Stato, Ad. Pl., n. 4/2021).
- **4.4.** Quanto allâ??eccezione concernente la tutela di dati sensibili, basti in questa sede rilevare che si tratta pur sempre di dati già entrati nella disponibilità giuridica della richiedente al momento del ricovero dellâ??assistito nei cui riguardi Ã" sorta la pretesa creditoria. In ogni caso, poi, lâ??ostensione documentale ben potrebbe espletarsi apportando opportune cautele ed eventuali â??omissisâ?• nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza delle relative informazioni.
- **4.5.** Non può condividersi neppure quanto dedotto dalla parte resistente in ordine allâ??asserita violazione del divieto di frazionamento delle istanze di accesso agli atti. Nella vicenda sottoposta allâ??esame del Collegio, infatti, non si rilevano gli estremi di una condotta contraria a buona fede, né di abuso del diritto o del processo. Invero, le istanze a cui fa riferimento lâ??Amministrazione resistente (che poi hanno dato luogo a speculari ma distinte iniziative processuali dinanzi a questo Tribunale) si riferiscono a distinte pretese di credito vantate dalla Società ricorrente nei confronti dellâ??Azienda S.L.D.F.. Ã? pertanto logico (oltre che giuridicamente lecito) che per ogni rapporto obbligatorio (sottostante) possano (astrattamente) formularsi (come poi Ã" effettivamente accaduto) autonome istanze ostensive senza che una tale condotta determini alcun artificioso frazionamento.
- **4.6.** Quanto al contenuto dellâ??istanza di accesso e dunque allâ??esame di tutto $ci\tilde{A}^2$ che \tilde{A} " stato richiesto allâ??A. resistente, il Collegio ritiene che il diritto allâ??ostensione vada circoscritto ai soli atti specificamente individuati dallâ??istante ed effettivamente connotati dal carattere di necessaria strumentalit \tilde{A} rispetto alla cura o tutela dei â??propri interessi giuridiciâ?•. Diversamente, rispetto alla documentazione solo genericamente individuata (mediante formule ampie e onnicomprensive quali quelle del tipo: â??tutta gli atti relativi aâ?|â?•, ovvero â??tutta la corrispondenza relativa aâ?|â?•) la richiesta non pu \tilde{A}^2 essere accolta.

- **4.7.** Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, dunque, può dichiararsi il diritto dellâ??istante allâ??ostensione dei soli atti individuati â?? se ed in quanto già formati e comunque detenuti dallâ??A. resistente â?? e, in particolare, della documentazione di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della richiesta avanzata con PEC del 24 ottobre 2024.
- 5. In conclusione, il ricorso va accolto parzialmente, dovendo lâ??Amministrazione resistente consentire â?? nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza â?? lâ??accesso agli atti limitatamente alla documentazione sopra indicata e apportando opportune cautele ed eventuali â??omissisâ?•, con particolare riferimento ai dati sensibili, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza delle relative informazioni. La peculiaritĂ della vicenda, la sua evoluzione procedimentale e processuale nonché la reciproca, parziale soccombenza giustificano la compensazione delle spese di lite.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e, per lâ??effetto, annulla il diniego formatosi per silentium e ordina lâ??esibizione della documentazione, nei sensi di cui in motivazione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallà?? Autorit A amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui allâ??articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e allâ??articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e allâ??articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, allâ??oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle persone ivi citate.

Conclusione

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025, con lâ??intervento dei magistrati (*Omissis*).

Campi meta

Massima : L'interesse del richiedente \tilde{A} " pienamente sussistente quando l'accesso \tilde{A} " preordinato all'esercizio della difesa in un giudizio, anche gi \tilde{A} pendente, per la tutela di interessi patrimoniali.

Supporto Alla Lettura:

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti consiste nel potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi. (Ai sensi dellâ??art. 22 della Legge 241/90) â??â??al fine di assicurare la trasparenza dellâ??attivitĂ amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale Ă" riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativiâ??â??. Sono previste due modalitĂ di accesso (ex DPR 352/92):

- accesso informale: Si esercita mediante richiesta, anche verbale, allâ??ufficio dellâ??amministrazione competente a formare lâ??atto conclusivo del procedimento o che lo deterrà stabilmente. Le pubbliche amministrazioni, al fine di facilitare i rapporti con i cittadini, e quindi lâ??accesso, hanno istituito un apposito ufficio: lâ??Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).La richiesta Ã" esaminata senza formalità ed immediatamente. Eâ?? utile per acquisire quindi informazioni nellâ??immediato, ma non garantisce la possibilità di poter dimostrare in futuro quanto affermato, quindi Ã" di difficile smentita.
- accesso formale: Il cittadino può sempre presentare una richiesta formale â?? compilando un apposito modulo che lâ??amministrazione può aver istituito, oppure scrivendo lâ??istanza autonomamente â?? inviandola tramite A/R oppure depositandola allâ??ufficio Protocollo dellâ??amministrazione. In ogni caso lâ??ufficio Ã" tenuto a rilasciare ricevuta, così come previsto dal DPR 352/92 (art. 4 comma 2).Eâ?? possibile però che sia lâ??amministrazione stessa a richiedere di presentare formale istanza; ciò si verifica se non Ã" possibile accogliere immediatamente la richiesta in via informale; oppure se ci sono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sullâ??identità o i poteri rappresentativi. Rispetto allâ??accesso informale offre una garanzia maggiore, anche se richiede più tempo: si ha nero su bianco lâ??indicazione richiesta, ha valore di atto pubblico (oppure Ã" più esatto dire che ha valore legale? Chiedere conferma) e può essere utile per rivendicare un diritto disatteso o per controbattere lâ??affermazione dellâ??amministrazione.

Il diritto di accesso si esercita nei confronti di: â?? amministrazioni dello Stato; â?? aziende autonome; â?? enti pubblici; â?? concessionari di servizi pubblici. Lâ??accesso Ã" escluso per i documenti coperti da segreto di Stato, nonché nei casi di segreto o divieto di divulgazione, secondo quanto previsto dallâ??ordinamento. Eâ?? inoltre, fondamentale che la richiesta di accesso debba essere sempre motivata.